

TI_GERICHTE 12.1995.196 vom 7. August 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-08-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.196

FR: TI_GERICHTE 12.1995.196 du 7 août 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.196 del 7 agosto 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Anche in questa sede, come già nel primo processo, non vi è contestazione da parte del convenuto sull'esistenza e l'ammontare della pretesa dell'istante, riconosciuta dal Pretore in misura di fr. 8'545.80 oltre interessi. L'esito della causa dipende perciò dall'esistenza della contropretesa di risarcimento danni vantata dal convenuto, pretesa le cui premesse devono essere dimostrate dal convenuto stesso (per tante: II CCA 7 marzo 1994 in re C. & CO/S.).

E. 2

Prima di verificare l'applicazione delle norme sulla responsabilità del lavoratore, occorre preventivamente esaminare se non debba essere ammessa la perenzione del diritto del datore di lavoro nel fare valere le proprie pretese, questione da esaminare d'ufficio in quanto attinente all'abuso della buona fede. La legge, contrariamente a quanto avviene per il caso di abbandono del posto di lavoro (art. 337d cpv. 3 CO), non precisa il termine di decadimento del diritto al risarcimento, senza che ciò, secondo il Tribunale federale, costituisca una lacuna della legge (DTF 110 II 345). Di conseguenza, applicando i principi generali in materia di volontà contrattuale, occorre stabilire se nel caso concreto dall'atteggiamento del datore di lavoro si possa ammetterne per atti concludenti la rinuncia a far valere un eventuale credito risarcitorio. In questo contesto si deve infatti ammettere che la natura del contratto di lavoro esige che il lavoratore che giunge alla fine del contratto possa contare sul fatto che il datore di lavoro abbia a rendergli note eventuali pretese nei suoi confronti prima di compiere gli atti che normalmente accompagnano la fine di un contratto di lavoro, come ad esempio il pagamento delle ultime spettanze, il regolamento delle prestazioni di previdenza, l'allestimento di un certificato di lavoro (DTF 110 II 346). In caso contrario si potrà ritenere che il datore per atti concludenti ha offerto la propria rinuncia a far valere eventuali pretese, e che il lavoratore con il suo silenzio ha fatto propria tale offerta (art. 6 CO). Nel caso di specie il datore di lavoro ha trattenuto gli ultimi pagamenti in favore del dipendente e anche se prima della fine del rapporto di lavoro la questione non è stata oggetto di discussione (cfr. II CCA 18 febbraio 1993 in re P./T.D. SA), alla prima sollecitazione ha correttamente motivato la sua resistenza con i danni che egli gli avrebbe arrecato (doc. C). Non potendosi rimproverare al convenuto il fatto che egli non ha promosso autonomamente l'azione giudiziaria contro il dipendente, preferendo attendere la di lui iniziativa per procedere in via riconvenzionale (così in II CCA 10 agosto 1992 in re D./V. SA), non vi sono in concreto elementi sufficienti per ammettere la perenzione della sua pretesa.

E. 3

Giusta l'art. 321e cpv. 1 CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro e, secondo il capoverso 2, la misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle cognizioni tecniche o attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere. La dottrina (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 19 e segg. ad art. 321e CO; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna, 1990, pag. 36) distingue inoltre tra negligenza derivante da colpa grave o da colpa leggera, sottolineando che commette colpa grave chiunque viola una regola elementare di prudenza, che nelle stesse circostanze si sarebbe imposta a qualsiasi lavoratore ragionevole. Se il lavoratore commette una colpa grave, l'importo del risarcimento a suo carico deve essere determinato tenendo conto dei criteri relativi alla diligenza e situarsi in un rapporto proporzionale alla sua remunerazione. D'altra parte, di principio il lavoratore non risponde del danno causato da colpa leggera, soprattutto nel caso in cui si trovi esposto a rischio professionale, o se il livello del salario da lui percepito è modesto, o se il danno è da ascrivere ad un'organizzazione lacunosa dell'azienda. Ciò premesso, si può più in generale affermare che la responsabilità è subordinata a quattro condizioni e meglio: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (II CCA 19 ottobre 1994 in re G./S. SA).

E. 4

Nel caso in rassegna, il datore di lavoro ha in primo luogo fallito la prova del danno.

E. 4.1

La pretesa di fr. 3'420.-- per fermo tecnico della vettura (cfr. doc. 3) appare sotto più punti di vista del tutto priva di fondamento e finanche pretestuosa. A mente del convenuto si tratterebbe infatti del pregiudizio subito per aver dovuto mettere gratuitamente a disposizione del cliente _____ un veicolo sostitutivo per la durata delle riparazioni dei danni arrecati dall'istante (cfr. memoriale di risposta e riconvenzionale, punto 6, pag. 5). In realtà non vi è prova alcuna né del fatto che al convenuto il veicolo sarebbe costato fr. 90.-- al giorno, o che egli in quel periodo avrebbe potuto noleggiarlo a terzi per quell'importo. Nemmeno è dato di capire perché il noleggio si sarebbe protratto per ben 38 giorni, quando la riparazione ha richiesto solo 19,8 ore di lavoro, ovvero meno di 3 giorni lavorativi, ed infine è perlomeno dubbio il diritto del cliente ad un veicolo sostitutivo nel caso di una macchina che per sua stessa ammissione (cfr. deposizione _____) si trovava in garage per subire delle modifiche che ne escludevano la conformità alle norme legali che ne autorizzano la circolazione su strada, rendendolo atto ai soli fini agonistici.

E. 4.2

Anche la rimanente pretesa del convenuto in relazione al cliente _____ (doc. 2 e 3), contestata dall'istante, presenta dei lati oscuri. Tutte le asserite spese per pezzi di ricambio non sono comprovate, così che la pretesa è in definitiva basata sulle sole fatture del convenuto, le quali altro non sono se non delle affermazioni di parte (cfr. per analogia: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 23). Ne è lo stesso del numero di ore indicato come necessario per la riparazione, ritenuto inoltre che in assenza della prova del fatto che la riparazione gratuita ha comportato per il convenuto la perdita di altri lavori da fatturare a fr. 75.-- all'ora, il convenuto avrebbe potuto semmai chiedere la rifusione del tempo impiegato

solo al prezzo di costo, evidentemente inferiore a fr. 75.-- all'ora.

E. 4.3

Le stesse considerazioni possono evidentemente essere estese alla pretesa riguardante il cliente _____ (doc. 2, in basso), così che la pretesa riconvenzionale poteva essere respinta già solo per la mancata dimostrazione del danno subito.

E. 5

Il Pretore ha per sua parte preferito basare il proprio giudizio sulla mancata prova di una violazione contrattuale da parte dell'istante, decisione che può in ogni caso essere tranquillamente confermata. Anche se può forse essere condivisa la sorpresa del convenuto per la capacità dimostrata dal Pretore di addentrarsi in questioni specificamente tecniche in materia di meccanica automobilistica, non è certo con il desiderio di sostituire la propria opinione in materia -di parte, quand'anche più competente- a quella del Pretore che egli può ottenere un giudizio più favorevole in questa sede. Si rivela in altre parole decisiva a detrimento della tesi del convenuto la mancanza di un referto peritale atto ad accertare se, ed eventualmente in quale misura, l'istante abbia in concreto disatteso le regole dell'arte di cui invece ci si poteva attendere il rispetto da parte sua. A tale omissione non era tenuto a rimediare d'ufficio il Pretore (Cocchi , Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep . 1994, pag. 163), e questo nemmeno nell'ambito di una procedura retta, come la presente, dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini , opera citata, ad art. 417, n. 1), così che in definitiva la critica del convenuto alle conoscenze tecniche del Pretore non può portargli beneficio alcuno nemmeno nel caso in cui essa fosse fondata, perché in tal caso al giudizio del Pretore si sostituirebbe una situazione di assenza di prove sul tema della violazione contrattuale che avrebbe commesso l'istante, la quale porterebbe comunque alla reiezione della pretesa riconvenzionale, non potendosi ammettere e pretendere che l'autorità giudiziaria avesse a pronunciarsi sulle cause e le responsabilità per un difetto al motore sulla base delle sole sue nozioni in materia.

E. 6

E' perciò a titolo meramente abbondanziale che si può infine rilevare che l'eventuale accertamento di negligenze professionali, specie per quanto riguarda il veicolo del cliente _____, lascerebbe comunque aperta la questione a sapere se le stesse hanno realmente condotto al preteso danno, risultando verosimili anche interferenze del cliente stesso -che ad un certo punto dei lavori prelevò la vettura dal garage- o, come ipotizzato, cedimenti delle parti meccaniche non sostituite, sottoposte a nuove e non previste sollecitazioni. Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Non si prelevano tasse o spese. All'istante, che non ha presentato osservazioni all'appello, non vengono assegnate ripetibili. Per i quali motivi dichiara e pronuncia I. L'appello 16 giugno 1995 di _____ è respinto. II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d'appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
Il segretario